

(N. 1957)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ABENANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1971

#### Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo il disegno di legge che fu proposto nella passata legislatura. Riteniamo che sia urgente la sua approvazione per ovviare a gravissimi inconvenienti di ordine morale, sociale ed economico derivanti dall'uso ed abuso del disposto dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Avviene infatti che i vari enti gestori si avvalgano della concessione di cantieri-scuola e cantieri di lavoro per eseguire lavori pubblici o di pubblica utilità che dovrebbero trovar posto nei normali bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, tanto che in questi ultimi anni, avvalendosi di questa che è ormai divenuta una consuetudine, i bilanci dei suddetti Ministeri, pur non aumentando sensibilmente i relativi stanziamenti, non hanno esaurito i fondi preventivati per gli usuali lavori, instaurandosi così da parte dello Stato — datore di lavoro — principi di ristretta economia che hanno snaturato gli stessi scopi per i quali i cantieri medesimi erano stati istituiti.

Inoltre, a parte l'aspetto antieducativo di lavori così fatti, tali opere, mal retribuite e conseguentemente non sempre bene eseguite, risultano in complesso antieconomiche. Il problema richiede pertanto una giusta correzione che elimini gli inconvenienti accennati e, nel contempo, moralizzi l'uso di una legge che, approvata dal Parlamento nell'intento di portare un alleggerimento alla disoccupazione, per l'uso e l'abuso che se ne fa, ha aggravata la già critica situazione, in quanto i vari enti gestori se ne sono valse per fare opere (strade, ponti, case, rimboschimenti, bonifiche, acquedotti, eccetera) che avrebbero dovuto trovare il loro finanziamento nei bilanci dei Ministeri dando in questo modo normale occupazione e retribuzione ai disoccupati e che invece sono state finanziate attraverso la legge di cui si propone la modifica.

Pertanto, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto concerne cantieri adibiti a « qualificare » la manodopera disoccupata, riteniamo urgente provvedere ad approvare il presente disegno di legge che tende a re-

stituire alla legge 29 aprile 1949, n. 264, le sue specifiche funzioni.

Si tengano inoltre presenti i recenti episodi di alcune città meridionali ove decurtazioni di limitate integrazioni istituite da qualche ente gestore hanno provocato la giusta protesta dei disoccupati.

Nè il problema è stato risolto nella passata legislatura con l'approvazione del disegno di legge recante: « Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e

della legge 29 aprile 1949, n. 264 », a cui l'attuale proposta era stata abbinata e che portò a 1.400 lire giornaliera l'indennità per i lavoratori disoccupati avviati ai cantieri-scuola.

Nessuno può ritenere che il disoccupato, ove mai avviato al cantiere, possa vivere con 1.400 lire quando dal 1968 ad oggi il costo della vita è paurosamente aumentato.

Per questi motivi, onorevoli senatori, confidiamo nella vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per i lavori dei cantieri-scuola previsti al capitolo V del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli enti gestori che beneficiano della concessione dei cantieri ad uso di opere di utilità pubblica, così come è previsto dall'articolo 60 dell'anzidetta legge, sono tenuti ad integrare le indennità previste dalle leggi fino alla concorrenza della paga pattuita contrattualmente per le categorie interessate.

### Art. 2.

La maggiore spesa prevista per gli enti locali è da considerarsi obbligatoria.